

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. xxxx/2015 promossa da:

DEBITORE

contro

BANCA CESSIONARIA

ATTORE

CONVENUTA (CESSIONARIA)

Contro

ISTITUTO DI CREDITO CEDENTE con il Patrocinio dell'Avv. Antonio De Simone con Studio in Napoli, C.so Umberto I, 22

(TERZA CHIAMATA)

OGGETTO: finanziamento contro cessione di quinto della pensione

CONCLUSIONI: precisate con riferimento ai rispettivi scritti difensivi

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Il sig. **DEBITORE** si è rivolto a questo Tribunale premettendo di avere stipulato con **ISTITUTO DI CREDITO CEDENTE**, in data 12.09.2008, un contratto di prestito personale contro cessione di quinto della pensione; per un capitale lordo pari ad Euro 17.160,00, da rimborsare con N.120 rate mensili ciascuna per Euro 143,00 a far data dal 05.11.2008; il prestito netto concesso risultava pari ad Euro 12.698,40.

In data 15.10.2008 **ISTITUTO DI CREDITO CEDENTE** erogava al Sig. **DEBITORE** la somma di Euro 9.044,06, trattenendo i seguenti importi: Euro 1.887,6 per commissioni di intermediazione; Euro 1.666,74 per il premio assicurativo; Euro 100,00 per spese di istruttoria.

In data 05.09.2009 **ISTITUTO DI CREDITO CEDENTE** notificava a parte attrice e all'ente previdenziale I.N.P.S. la cessione del proprio credito alla per azioni.

A seguito di consulenza tecnica contabile di parte, eseguita nell'interesse del Sig. **DEBITORE**, risultava che il T.E.G (Tasso Effettivo Globale) pattuito e applicato al contratto di finanziamento era superiore al tasso soglia ex legge n.108/96, inoltre risultava una non corretta inclusione delle spese nel calcolo del T.A.E.G (Tasso Annuo Effettivo Globale); in particolare del costo inerente il premio assicurativo, pari ad Euro 1.666,74.

Successivamente, con atto di citazione in data 21.05.2015, parte attrice citava la **BANCA CESSIONARIA**, chiedendo a questo Tribunale di accertare che il TEG pattuito ed applicato fosse conforme ai limiti del tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e di accertare che il TAEG effettivo sia stato applicato in misura superiore a quello pattuito.

In data 07.02.2016 parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta (con chiamata in causa di terzo **ISTITUTO DI CREDITO CEDENTE**), contestava ex adverso tutte le domande attrici poiché infondate in fatto ed in diritto.

In particolare la banca, ribadiva la corretta applicazione dei tassi pattuiti ed applicati in conformità alle istruzioni dettate da Banca d'Italia vigenti alla data di stipula del contratto; inoltre evidenziava che il premio assicurativo non doveva essere incluso nelle spese ai fini del calcolo del TAEG e del TEG.

Istituito il contraddittorio tra le parti ed assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., in esito alla discussione sull'ammissione dei mezzi di prova il Giudice ha disposto darsi luogo a CTU contabile al fine di verificare la fondatezza delle doglianze attoree:

in caso di superamento ab origine del tasso soglia, ha chiesto al CTU di procedere al ricalcolo del saldo del finanziamento in applicazione dei criteri dell'art. 1815 c.c; rideterminando, il piano di ammortamento del finanziamento e la rata da corrispondere; in caso di nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione dei TAEG, applicare i criteri indicati al co. 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b. e rideterminare il piano di ammortamento.

In esito al deposito della perizia è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica

La domanda di parte attrice è infondata e come tale non è suscettibile di accoglimento per le motivazioni che seguono: il contratto di prestito personale contro cessione di quinto è stato compiutamente analizzato dal CTU il quale ha confermato l'importo netto erogato dalla Banca al sig. **DEBITORE** a mezzo assegno circolare, pari ad €. 9.044,06. Il CTU ha verificato la corrispondenza tra gli interessi pattuiti e quelli effettivamente erogati -dalla rata n. 1 alla rata n. 120- secondo il piano di ammortamento pari ad euro 4.464,60 (salvo una minima differenza dovuta ad arrotondamenti).

Sulla conformità del TEG dei finanziamenti alla soglia ex L. 108/1996:

Il T.E.G., ovvero il Tasso Effettivo Globale include le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse; esso serve ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari siano conformi alle norme di legge; viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale ed esprime il "costo" complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria;

Nel caso che ci occupa il T.E.G.M. da adottarsi per la determinazione del tasso soglia relativo al primo trimestre di stipula del finanziamento (1.07.2008- 30.09.2008) per le operazioni classificate come "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" è pari al 10,07%, pertanto non superiore al tasso soglia pari al 15,105%.

Corre obbligo evidenziare che, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, indicate nella Cat. 8, ai fini della verifica del tasso corrispettivo convenuto alle soglie di usura, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza (Istruzioni Banca d'Italia 2006).

Il CTU, in virtù della disposizione normativa vigente, ha rilevato la conformità dell'esclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG, sicché, procedendo alla verifica del TAEG applicato al contratto, con l'esclusione della polizza assicurativa, si ottiene un valore del TAEG pari al 10,74%: conforme al TAEG evidenziato in contratto.

Per completezza di indagine il Perito, non essendo presente in atti la certificazione della polizza assicurativa, ha ipotizzato ulteriore calcolo al fine della verifica del TAEG nella quale considera tale spesa all'interno del parametro da evidenziare al cliente ex ante", effettuando tale ulteriore calcolo le risultanze della CTU hanno evidenziato un credito del sig. **DEBITORE** pari ad €. 170,27.

Il Giudice, condividendo le osservazioni di parte convenuta, rileva come la seconda opzione di calcolo sperimentata dal CTU, non può essere presa in considerazione poiché il contratto di finanziamento – in ossequio agli obblighi di trasparenza – indica che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) comprende, oltre agli interessi, anche tutte le spese e gli oneri contrattuali a carico del cliente con l'esclusione dei costi assicurativi ed è pari al 10,74%; ne consegue che non vi è alcuna violazione degli obblighi informativi relativamente al T.A.E.G. in quanto il contratto di finanziamento chiarisce in modo inequivocabile che: " *il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) comprende, oltre agli interessi, anche tutte le spese e gli oneri contrattuali a carico del Cliente con la esclusione dei costi assicurativi: 10,74%*".

Si osserva inoltre che, alla data di sottoscrizione del contratto (12 settembre 2008) le indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia escludevano dal calcolo del T.E.G. i costi assicurativi (introdotti soltanto nell'agosto 2009 con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" prevedendo al § C.4 che: "*Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: [...] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare*

altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.”

L'Istituto di Credito pertanto non ha violato la norma di cui all'art. art. 644 c.p. ma ha operato conformemente alla normativa vigente al momento. della conclusione del contratto.

Il tasso annuo effettivo globale indicato in contratto e concretamente applicato, era pari al 10,74%, dunque nettamente inferiore al tasso soglia per tale categoria di prestiti (15,105%).

Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte attrice deve essere respinta.

Ciò posto, la peculiarità della materia trattata che, alla data di proposizione della domanda, appariva ancora non perfettamente delineata nei vari aspetti applicabili al caso specifico, impone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge la domanda proposta da **DEBITORE** contro la **BANCA CESSIONARIA**;
- Respinge le rispettive domande tra la convenuta e la terza chiamata
- Dichiarà integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio;
- Pone in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di CTU.

Così è deciso.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***